

# Norme & Tributi

## Al via il registro titolari effettivi Comunicazioni entro 60 giorni

### Antiriciclaggio

Publicato nella Gazzetta di ieri il decreto sull'operatività del sistema

L'accesso pubblico sarà limitato come previsto dalle sentenze della Corte Ue

Alessandro Galimberti  
Valerio Vallefuoco

A distanza di sei anni e mezzo dall'inizio del recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (Dl 90/2017, in relazione alla direttiva Ue/2015/849) - e dopo anche una messa in mora formale della Commissione europea, il 26 gennaio scorso - nell'ordinamento italiano debutta il registro dei titolari effettivi.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 236 di ieri del decreto ministeriale che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e

delle informazioni rilevanti, scattano i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro. Il termine, che è perentorio, cadendo in un giorno festivo ma subito antecedente il sabato e la domenica è prorogato *ex lege* all'11 dicembre. Da sottolineare che nelle more amministrative italiane, tra l'altro, la Corte di giustizia Ue (cause riunite C-37/20 e C-601/20 del 22 novembre scorso) ha risolto uno dei temi più spinosi al riguardo, relativo all'accesso pubblico indiscriminato al registro, giudicato «grave ingerenza» nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. In questo senso il Registro italiano sarà tra i più evoluti poiché richiede la registrazione per l'accesso, concede l'utilizzo dei dati solo per specifici adempimenti antiriciclaggio e darà la possibilità di opposizione motivata agli interessati.

Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo al Registro le imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative), le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la per-

sonalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche), i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi). Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle imprese e ha due sezioni: una autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e una speciale con le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del Dm) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono

entro 30 giorni dalla loro costituzione. Anche questi sono perentori.

Per le società, spetta agli amministratori l'invio delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per le fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione. Nel caso di trust o affini, l'obbligo è adempiuto dal fiduciario. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa. La comunicazione va effettuata all'ufficio del registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente. Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio. Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA SCADENZA  
Le imprese  
con  
personalità  
giuridica con  
costituzione  
post 9 ottobre  
2023 devono  
comunicare  
entro 30  
giorni**

## Per le violazioni sanzioni a doppio binario

### La vigilanza

Multe fino a 1.032 euro oltre al rischio di denuncia per false autodichiarazioni

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Spetta alla Camera di commercio territorialmente competente provvedere all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Pertanto, la violazione, quando è

possibile, deve essere contestata immediatamente o, in mancanza gli estremi della violazione stessa debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Inoltre, dal momento che la comunicazione del titolare effettivo al registro è resa mediante autodichiarazione da parte dell'amministratore o del fiduciario, trovano applicazione le norme penali e quelle dettate dalle leggi speciali in

materia, che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge.

La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

Sotto il profilo penalistico, nella individuazione della condotta materiale, occorre tenere presente che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Altre specifiche sanzioni sono previste dal Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio), che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro, non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo ma anche chi li utilizza.

In questa prospettiva, si potrebbe configurare una ipotesi di concorso nel reato nell'ipotesi di invio

di false notizie al registro da parte di chi vi è tenuto e che ha egli stesso contribuito a falsificare.

Lo stesso decreto antiriciclaggio prevede alcune misure con funzione deterrente in ordine a comportamenti che possono indirettamente compromettere il corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo. Così, qualora gli amministratori non siano in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva, possono farne espressa richiesta ai soci, i quali in caso di inerzia o di rifiuto ingiustificati o di indicazioni di informazioni palesemente fraudolente perdono il diritto di esercizio del diritto di voto e ove questo venga comunque esercitato determina l'impugnabilità delle relative deliberazioni.

— V.Val.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CODICE PENALE  
La sanzione  
prevista  
dal Codice  
penale è  
aumentata  
da un terzo  
alla metà**